

Interrogazione a risposta orale n. 3-02354 presentata da Giuliano Barbolini - lunedì 1 agosto 2011 - Senato della Repubblica

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

l'art. 12, comma 12-*septies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184";

considerato che:

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, le aziende municipalizzate sono state trasformate in società per azioni; tra i lavoratori di HERA Modena Srl, che in precedenza avevano maturato contributi con iscrizione all'INPDAP, alcuni sono stati trasferiti, mediante cessione individuale di contratto a HERA SpA, la cui previdenza è gestita da un altro istituto previdenziale, l'INPS;

le suddette cessioni sono avvenute nel corso dell'anno 2009 quando i singoli lavoratori hanno esplicitamente concordato, in forma scritta, il trasferimento del proprio rapporto di lavoro individuale attraverso la dimissione da una società e la contestuale riassunzione in un'altra società appartenenti entrambe al medesimo Gruppo HERA; nella medesima circostanza gli stessi lavoratori si sono espressi anche in merito al passaggio dalla posizione previdenziale INPDAP a quella INPS;

tuttavia, a partire dal 1° luglio 2010, con l'entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010, sono state introdotte importanti novità in materia previdenziale che hanno riguardato anche la ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979 per la costituzione della posizione assicurativa all'INPS; nello specifico, è stata abrogata la non onerosità delle ricongiunzioni dei periodi contributivi utili ai fini pensionistici dei lavoratori dipendenti e sono stati introdotti pesanti oneri finanziari a carico degli stessi;

la norma in questione ha particolarmente penalizzato i suddetti lavoratori del Gruppo HERA, ovvero quei lavoratori che non sono rientrati nei trasferimenti collettivi regolati dall'articolo 2112 del codice civile (cessione di ramo d'azienda) ma che hanno effettuato il loro trasferimento mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti interessate e che pertanto non hanno potuto mantenere inalterata la loro posizione previdenziale a differenza degli altri;

considerato che:

nel caso specifico, le suddette cessioni di contratto si sono perfezionate nel 2009, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010;

il mancato riconoscimento della gratuità della ricongiunzione previdenziale per tali lavoratori appare del tutto irragionevole e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

la ricongiunzione dei periodi contributivi utili ai fini pensionistici tra INPDAP e INPS, prevista con l'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, comporta un onere finanziario tra i 50.000 ed i 130.000 euro; in alternativa è possibile optare per la totalizzazione, che comporta una riduzione della pensione nella misura del 40 per cento;

considerato, inoltre, che una mozione approvata dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2011 concernente iniziative relative alla disciplina dei contributi pensionistici ha impegnato il Governo ad assumere le opportune iniziative per consentire la possibilità di cumulare ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni attraverso la determinazione *pro quota* del trattamento stesso senza penalizzazioni, nonché ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire *ab initio* i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

si chiede di sapere:

se il Ministro ritenga giusto imporre pesanti oneri economici a carico della suddetta categoria di lavoratori già titolari del diritto alla gratuità della ricongiunzione dei contributi previdenziali, a cui, peraltro, si contesta la mancata presentazione o la presentazione tardiva della domanda di ricongiunzione per la quale non vi erano termini né di decadenza né di prescrizione;

quali urgenti iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere, anche nel rispetto dell'impegno assunto con la richiamata mozione, per superare la grave discriminazione che tale categoria di lavoratori sta subendo, "colpevole", suo malgrado di non aver potuto maturare posizioni contributive con un fondo unico, in conseguenza di scelte aziendalistiche che attengono esclusivamente al datore di lavoro.

